

Data: 22 gennaio 2013

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

l'utilizzo dell'area di compostaggio per lo smaltimento degli scarti vegetali

(del 1° gennaio 2013)

Ris. Mun.: 82/2013 del 21 gennaio 2013

IL MUNICIPIO DI BREGGIA

- considerata la rispondenza positiva riscontrata nell'utilizzo dell'area di compostaggio messa a disposizione dal Comune;
- tenuto conto dell'intento generale di adottare misure finalizzate alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente;
- vista la convenzione tra il Comune di Breggia e lo Stato del Cantone Ticino che autorizza i cittadini domiciliati e residenti a Breggia ad utilizzare l'area di compostaggio presso il Vivaio forestale cantonale;
- richiamato l'articolo 15 del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

d e c r e t a

Area di compostaggio

Art. 1

Quale area di compostaggio per i cittadini domiciliati e residenti (proprietari di residenze secondarie o al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno) nel Comune di Breggia è designato il piazzale esistente presso il Vivaio forestale cantonale, in territorio di Lattecaldo nella Frazione di Morbio Superiore (mapp. 459 RFD).

Gli scarti vegetali provenienti da orti e giardini devono essere depositati presso questa area di compostaggio nei giorni e negli orari d'apertura fissati dall'art. 5, ad eccezione di chi esegue personalmente il compostaggio.

Autorizzazioni

Art. 2

Sono autorizzati all'utilizzo dell'area di compostaggio per gli scarti vegetali unicamente i cittadini domiciliati e residenti nel Comune di Breggia in possesso della chiave magnetica per l'accesso al piazzale.

Sanzioni **Art. 8**
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'art. 32 del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti secondo la procedura fissata dall'art. 147 LOC.


Sono riservate eventuali sanzioni supplementari da parte del proprietario dell'area di compostaggio.

Disposizioni finali **Art. 9**
Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni del Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, alla convenzione fra il Comune di Breggia e lo Stato del Cantone Ticino e, in generale, a quelle regolate dalle Leggi federali e cantonali in materia

Disposizioni abrogative **Art. 10**
La presente Ordinanza abroga eventuali altre disposizioni precedenti, contrarie o incompatibili

Art. 11
La presente Ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: 
G. Tettamanti


Il Segretario:

M. Mombelli

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 23 gennaio 2013 al 7 febbraio 2013, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC).